

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## CIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1379
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3420-B) . . . . .	1379.
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1379, 1381, 1382, 1384, 1385, 1387, 1388, 1390, 1392, 1394, 1395, 1398, 1400, 1401
BERLINGUER LUIGI . . . . .	1381
CODIGNOLA . . . . .	1381, 1382, 1391
FINOCCHIARO . . . . .	1400, 1401
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	1381, 1382, 1384, 1387, 1388, 1391, 1394, 1395, 1400, 1401
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1394, 1395
VALITUTTI . . . . .	1382, 1384, 1385, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1394, 1397, 1398
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1401

**La seduta comincia alle 18,15.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Rampa e Reale Giuseppe.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3420-B).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » n. 3420-B, approvato dalla Commissione VIII della Camera nella seduta del 1 dicembre 1966 e modificato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 3 febbraio 1967.

Ricordo agli onorevoli colleghi che ai sensi del Regolamento, noi possiamo discutere solamente sulle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato, emendando eventualmente tali modifiche. Devo fare presente comunque agli onorevoli colleghi che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo del provvedimento sono di carattere formale, e non investono la sostanza dello stesso. Comunico inoltre che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge.

Ho voluto fare queste precisazioni sia come Presidente della Commissione, sia come relatore del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Nel periodo dell'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	» 1967-68
240	»	» 1968-69
270	»	» 1969-70
290	»	» 1970-71

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze della Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà, con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Univer-

sità e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e Scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	» 1967-68
240	»	» 1968-69
270	»	» 1969-70
290	»	» 1970-71

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti

dopo il 31 dicembre 1965, fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno il 30 per cento è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, è riservato, ai sensi del successivo articolo 6, per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà e Scuole che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà e Scuole con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà e Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la ri-

chiesta da parte della Facoltà e Scuola interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

Come risulta dal testo da me letto, la VI Commissione del Senato oltre ad emendare i vari commi dell'articolo 1, ha anche soppresso l'ultimo comma del testo da noi approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti apportati al primo comma dell'articolo, devo dire che si tratta di emendamenti migliorativi del testo, in quanto contribuiscono ad una interpretazione più chiara specialmente là ove si dice « fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 ».

CODIGNOLA. Praticamente lo stanziamento previsto per le nuove Università non viene toccato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di una ripartizione interna della spesa.

Al Senato si è accettato il principio stabilito dalla Camera circa la riserva del 5 per cento, ma si è voluto precisare che lo stanziamento globale deve rimanere fisso; ciò significa praticamente che ci saranno più assistenti e più incaricati.

Ritengo, pertanto, che si tratti di un emendamento migliorativo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per quanto riguarda il raddoppiamento delle cattedre, il Senato ha aumentato la percentuale da noi prevista, portandola dal 25 al 30 per cento.

BERLINGUER LUIGI. Devo dire che il nostro gruppo è favorevole a questo emendamento introdotto dalla VI Commissione del Senato, che, in sostanza, si avvicina a quanto noi stessi avevamo in precedenza proposto.

Per quanto riguarda il problema particolare del raddoppiamento delle cattedre, problema sul quale si è a lungo discusso quando abbiamo affrontato per la prima volta l'esame di questo provvedimento, e specialmente per quanto riguarda le cattedre già assegnate alle Facoltà da più di due anni e non ancora coperte, vorrei sapere se è nelle intenzioni del Ministro bandire il relativo concorso. Faccio questa domanda anche perché noi siamo a conoscenza della situazione che si è verificata per la clinica medica dell'Università di Roma.

Ricordo che in una precedente discussione, il Ministro prese l'impegno di bandire il concorso allo scadere del secondo anno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo riaffermare la volontà del Governo, come ho già fatto in altra occasione, di bandire il concorso per le cattedre cui ha fatto riferimento il collega Berlinguer; ricordo che il Consiglio superiore deciderà sui concorsi e solo dopo si potrà predisporre il bando, bando che potrà essere pronto per la fine di marzo.

CODIGNOLA. Desidero dichiarare, per la mia parte, che siamo favorevoli all'emendamento del Senato che aumenta la percentuale dal 25 al 30 per cento.

Desidero anche sapere dal Ministro se si prevede un provvedimento per le modalità automatiche di raddoppiamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo ricordare al collega Codignola che mi sono già impegnato a preparare il provvedimento cui egli ha fatto riferimento, provvedimento che sarà preparato subito dopo l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Valitutti propone i seguenti emendamenti all'articolo 1:

a) Si propone di inserire tra il secondo e terzo comma dell'articolo 1 il seguente: « Le richieste motivate per il raddoppiamento delle cattedre, formulate dalle Facoltà e Scuole con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, debbono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

b) Si propone di far seguire subito a questo comma l'ultimo comma del testo senatoriale che comincia: « Le destinazioni nominative dei posti riservati al raddoppiamento... ».

c) Si propone di sostituire al quarto comma dell'articolo 1 del testo sottoposto alla Commissione, dopo l'approvazione del Senato il seguente: « I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 e quelli riservati al raddoppiamento delle cattedre di ruolo in conformità delle norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo, nonché i posti riservati alle Facoltà e Scuole che richiedono i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno 9 anni, qualora non siano utilizzati per le finalità cui sono destinati, sono assegnati alle Facoltà e Scuole con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mi-

nistro della pubblica istruzione conformemente alle norme vigenti ».

d) Si propone di sopprimere il comma quinto.

e) Il comma settimo resta soppresso per trasferimento se si accoglie l'emendamento di cui alla lettera b) ».

Io credo che la proposta di cui alla lettera a) del citato emendamento Valitutti potrà eventualmente essere presa in considerazione in sede di coordinamento. L'onorevole Valitutti insiste sugli emendamenti di cui ho dato lettura?

VALITUTTI. No, signor Presidente. Li ritiro.

PRESIDENTE, *Relatore*. Al medesimo articolo 1, l'onorevole Valitutti propone due altri emendamenti, del seguente tenore:

a) si propone il ripristino dell'ultimo comma dell'articolo 1, approvato dalla Camera e soppresso dal Senato.

b) Si propone che l'articolo 3 del testo del Senato sia trasformato in un comma dell'articolo 1 e aggiunto all'ultimo comma ripristinato dell'articolo stesso soppresso dal Senato ».

A me sembra non sia opportuno rinviare al Senato il provvedimento, a causa dei citati emendamenti.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ha più senso la distinzione dei fini giuridici ed economici nell'ultimo comma dell'articolo 1 (nel presupposto che le Facoltà possano fare delle operazioni di chiamata prima del termine ultimo previsto per le stesse). Poiché il 31 dicembre è scaduto, la distinzione, come ho detto, non ha più senso; al momento attuale, se noi proroghiamo il termine a marzo o ad aprile, non è più possibile ricorrere che alle richieste di concorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti insiste sul suo emendamento?

VALITUTTI. No, signor Presidente. Lo ritiro.

PRESIDENTE, Pongo dunque in votazione l'articolo 1, nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione della Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma se-

condo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonché per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea o di diploma.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonché per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea e di diploma.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La VI Commissione del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 3:

ART. 3.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-1967 e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile ed al 15 maggio 1967.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 3, approvato dall'VIII Commissione — che nel testo del Senato diventa articolo 4 — non sono state apportate modificazioni, passiamo all'esame dell'articolo 4, che l'VIII Commissione aveva approvato, nel seguente testo:

ART. 4.

Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purché l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nella Facoltà che effettua la chiamata cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-74.

Il medesimo articolo, divenuto articolo 5 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato, è stato così modificato:

ART. 5.

Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico o di disciplina che comprenda la stessa, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purché l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nelle Facoltà

e Scuole, che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

L'onorevole Valitutti propone al citato articolo 5 il seguente emendamento:

« Si propone di sostituire, nel primo comma, l'espressione: « valida ai sensi della legislazione vigente » con la seguente: « formata ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 ». Onorevole Valitutti, lei insiste sul suo emendamento? »

VALITUTTI. No, signor Presidente; lo ritiro. Però desidero fare una domanda al Ministro: che cosa intende egli per validità della terna ai sensi della legislazione vigente?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si intende che la terna è valida per due anni dall'approvazione. Dopo due anni, se un professore non è stato chiamato, non è più ternato. Quindi, non si tratta di una validità indefinita, ma relativa ai soli due anni che la legge oggi prevede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione dunque l'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 5, nel seguente testo:

#### ART. 5.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico retribuito da almeno nove anni, le Facoltà possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione

prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Il medesimo articolo, divenuto articolo 6 nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato, è stato modificato come segue:

#### ART. 6.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni, le Facoltà e Scuole possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà e Scuola richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5, corrispondente all'articolo 6, nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 6, nel seguente testo:

#### ART. 6.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è sostituito dal seguente:

« L'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è il seguente:

- 1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;
- 2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;
- 3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purché abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;
- 4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento

universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età;

5) professori aggregati per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini dell'articolo 8, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

6) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola della medesima sede.

Le Facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana. Nell'uno e nell'altro caso la scelta della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Per gli incarichi a professori di ruolo della stessa Facoltà o Scuola oppure di altra sede si applicano le norme di cui all'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato, nel corrispondente articolo 7:

#### ART. 7.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è abrogato.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a domanda, secondo il seguente ordine di precedenza, a:

1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;

2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;

3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purché abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso in cui siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età, e che, per opere, lavori, uffici, insegnamenti tenuti

siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

5) professori aggregati della Facoltà e Scuola per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del successivo articolo 9, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

6) professori di ruolo di altra Facoltà e Scuola della medesima sede.

Le Facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana, ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'articolo 9, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. In tali casi la scelta della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Per gli incarichi conferiti a professori di ruolo della stessa Facoltà e Scuola si applicano le norme di cui al primo comma dell'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Dall'onorevole Valitutti è stato presentato il seguente emendamento:

« Si propone di aggiungere il seguente comma: « Ai professori di ruolo non possono essere affidati incarichi né gratuiti né retribuiti in Facoltà e Istituti fuori della propria sede ». Desidero, in proposito, ricordare all'onorevole Valitutti che il citato emendamento risulta essere improponibile ai sensi del Regolamento.

VALITUTTI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6, corrispondente all'articolo 7, nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 7, nel seguente testo:

#### ART. 7.

Ferme restando le norme di cui al successivo articolo 10 sul cumulo degli incarichi, il

professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento, sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 8:

ART. 8.

Ferme restando le norme di cui al successivo articolo 12 sul cumulo degli incarichi, e fino all'entrata in vigore delle norme dell'articolo 4, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà e Scuola, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento, sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 corrispondente all'articolo 8 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 8, nel seguente testo:

ART. 8.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli incarichi possono essere affidati ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 6.

L'insegnamento di una disciplina riconosciuta comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea deve

essere impartito da un solo docente, salvo che, previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione ritenga necessario, in rapporto al numero degli studenti, raddoppiare l'insegnamento. In tal caso i corsi raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati e, solo in mancanza di tali docenti, possono essere affidati ai professori incaricati.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 9:

ART. 9.

Gli organi accademici devono deliberare sul conferimento degli incarichi per il successivo anno accademico entro il 15 maggio di ciascun anno.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli insegnamenti di cui ai commi precedenti possono essere conferiti per incarico ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Per le discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea e diploma, le Facoltà, qualora propongano più incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Le proposte degli incarichi devono essere approvate dal Senato accademico. Il Ministro della pubblica istruzione decide, sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'onorevole Valitutti ha presentato un emendamento con il quale propone di sostit-



tuire l'ultimo comma dell'articolo 9, con il seguente:

« Le Facoltà che abbiano più indirizzi o più corsi di laurea, per le discipline comuni ai vari indirizzi o corsi, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Le proposte degli incarichi devono essere approvate dal Senato accademico. Il Ministro della pubblica istruzione decide, sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

VALITUTTI. Con questo emendamento, che ha un valore del tutto esplicativo, si potrebbe evitare il rischio di interpretare la norma come se la stessa riguardasse Facoltà diverse.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dobbiamo tener presente, onorevole Valitutti, che abbiamo cambiato tutto. Infatti, mentre prima esisteva una norma che stabiliva un obbligo, ora questo non esiste più; sono infatti le Facoltà che decidono.

Quindi è completamente rovesciata l'ipotesi proposta a suo tempo dalla Camera. Questo, inoltre, è il testo suggerito dagli interessati stessi, cioè dall'Associazione incaricati. Ritengo pertanto che il dubbio avanzato non abbia alcuna ragione d'essere.

VALITUTTI. Non insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. La VIII Commissione della Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 9.

I professori che a norma del precedente articolo 6 siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengono conferiti incarichi di insegnamento.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 10:

#### ART. 10.

I professori che, a norma del precedente articolo 7, siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà e Scuola per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo e aggregati ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengano conferiti incarichi di insegnamento.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. La VIII Commissione della Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 10.

Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea, in ciascun corso di laurea, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea, aumentato di due;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento

mento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 11:

ART. 11.

Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano uno o più corsi di laurea e uno o più corsi di diploma, in ciascun corso di laurea e di diploma, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea e del diploma, aumentato di due;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

Gli incarichi conferiti per materie di insegnamento a scelta dello studente la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma del presente articolo.

L'onorevole Valitutti ha presentato i seguenti emendamenti:

« Ripristinare la lettera a) del testo approvato dalla Camera, perché la lettera a) approvata dal Senato è in contraddizione con la lettera c) rimasta identica »;

« Aggiungere il seguente comma: « Il Ministro, sentita la prima Sezione del Consiglio

superiore della pubblica istruzione, su richiesta motivata della Facoltà in relazione all'esigenza di nuovi insegnamenti di provato valore scientifico e didattico, può aumentare al massimo di tre il numero degli incarichi previsti alle lettere a), b) e c) del presente articolo ».

VALITUTTI. Ritengo che, qualora approvassimo la lettera a) così com'è stata formulata dalla VI Commissione del Senato — che, per altro, ha lasciato immutata la lettera c) — entreremmo in contraddizione con noi stessi. L'ipotesi della Facoltà con un solo corso di laurea è prevista alla lettera c).

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nella lettera a) vi è l'ipotesi di un corso di diploma; nella lettera c) vi è l'ipotesi del solo corso di laurea.

VALITUTTI. Ritiro gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dalla Commissione del Senato.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 11. La VIII Commissione della Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 11.

È vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscono di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito, in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito ai professori di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 12:

ART. 12.

È vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscono di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito, in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito al personale docente di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 12 e 13 sono rimasti invariati.

La VIII Commissione della Camera aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

Sui posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni suc-

cessivi fino all'assegnazione del posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 16 della presente legge.

I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere ribaditi entro tre mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 15:

ART. 15.

Nell'assegnazione dei posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistenti retribuiti, un numero di posti pari a quello degli assistenti che si trovano nelle predette condizioni. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'espletamento del concorso per il posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 della presente legge.

I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro cinque mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. I Rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto dei termini sopra indicati. Trascorsi tali termini, il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al

recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.

L'onorevole Valitutti ha presentato il seguente emendamento:

« Inserire tra il terzo e il quarto comma il seguente: « Gli assistenti straordinari che, avendo partecipato ad un concorso a posti di assistente ordinario, nell'ultimo triennio, siano stati compresi nella terna degli idonei formata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, possono ottenere la nomina senza concorso ad assistente ordinario, qualora si trovino nelle condizioni previste dal comma primo del presente articolo ».

Si tratta di un comma nuovo, e quindi non proponibile, perché qui si prevede il caso degli assistenti, non degli idonei.

VALITUTTI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione della Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

#### ART. 15.

A posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalità attualmente in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Con le medesime modalità, ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 16:

#### ART. 16.

Ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti

universitari liberi o pareggiati, con le modalità in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Con le medesime modalità, ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 15, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione della Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

#### ART. 16.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengono, nonché coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, è valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-bis della legge 26 giugno 1950, n. 465.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 17:

#### ART. 17.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengono, nonché coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinun-

ciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, è valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 16, corrispondente all'articolo 17 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione della Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti straordinari in servizio.

L'assegnazione di almeno un posto di ruolo di assistente alle cattedre relative agli insegnamenti ufficiali di discipline il cui esame abbia carattere obbligatorio, prive di assistente di ruolo, è disposto con criterio di priorità.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, Facoltà, ed Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 14 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 18:

ART. 18.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente or-

dinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, avuto particolare riguardo alle cattedre che ne siano prive, alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti ordinari e straordinari in servizio.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, delle Facoltà e Scuole, degli Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 15 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Dall'onorevole Valitutti è stato presentato un emendamento inteso a ripristinare il secondo comma dell'articolo in esame, soppresso dalla VI Commissione permanente del Senato.

VALITUTTI. Non capisco perché sia stato soppresso il secondo comma, ne proporrei pertanto il ripristino.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È stato già votato un concetto analogo nel primo comma.

CODIGNOLA. Non si riteneva di dover sopprimere il comma, perché risulterebbe che tutti i posti di assistente andrebbero ad essere assegnati alle cattedre che si trovano in quella certa condizione; però si è osservato che alcune cattedre non hanno bisogno di assistenti perché i professori non ne chiedono, mentre altre cattedre ne hanno invece bisogno. La VI Commissione del Senato ha, quindi, ritenuto di dover sopprimere il comma senza tuttavia abolire il concetto espresso nel primo comma, là dove, trattando della ripartizione dei posti di assistente, si dice testualmente: « avuto particolare riguardo alle cattedre che ne siano prive ». In sostanza si trasforma un criterio obbligatorio in criterio discrezionale.

VALITUTTI. È una norma che si proietta nel futuro.

CODIGNOLA. Una gran quantità di cattedre non potrebbero richiedere assistenti.

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1967

VALITUTTI. Comunque, ritiro l'emendamento per evitare che il disegno di legge torni al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, corrispondente all'articolo 18 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

## ART. 18.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della partecipazione ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 14.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 19:

## ART. 19.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957, numero 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18, corrispondente all'articolo 19 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

## ART. 19.

Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di carriera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza, che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla li-

bera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 20:

## ART. 20.

Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di carriera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza, che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

All'atto dell'inquadramento nella seconda classe di stipendio, disposto in applicazione del precedente comma, il servizio di ruolo aggiunto prestato nella terza classe di stipendio successivamente al conseguimento della libera docenza, è computato sino a un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'in-

quadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 19, corrispondente all'articolo 20 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione della Camera aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

#### ART. 20.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, sarà giudicato da Commissioni, composte di almeno tre membri, nominati dal Preside di ogni singola Facoltà. Il concorso è per titoli.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di Facoltà per un secondo biennio, su motivata proposta del Direttore dell'Istituto o del Professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del Direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei

Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71:

Esercizio finanziario 1966	L.	305.000.000
»	»	1.925.000.000
»	»	2.500.000.000
»	»	3.125.000.000
»	»	3.750.000.000

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 21:

#### ART. 21.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà e Scuole, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, è per titoli e per esame, consistente in un colloquio sui titoli stessi. La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di facoltà, si compone del direttore dell'Istituto o del titolare della cattedra, di un professore di ruolo o di un professore aggregato, e di un professore incaricato o di un assistente di ruolo abilitato alla libera docenza.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71:

Esercizio finanziario 1966 . . .	L.	305.000.000
» » 1967 . . .	»	1.925.000.000
» » 1968 . . .	»	2.500.000.000
» » 1969 . . .	»	3.125.000.000
» » 1970 . . .	»	3.750.000.000

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

I limiti di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti dei titolari di borse di addestramento didattico e scientifico, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

L'onorevole Valitutti propone di inserire, al terzo comma, dopo le parole « e per esame », le altre: « consistente in un colloquio sui titoli stessi ».

VALITUTTI. Credo che il citato emendamento sia proponibile. In sostanza propongo di sopprimere soltanto la modalità dell'esame. Se fossi stato presente alla discussione avrei sostenuto un emendamento modificativo di questo articolo proponendo il concorso per titoli e per esami.

La VI Commissione permanente del Senato è tornata al concetto di esame, restringendone però il contenuto in quanto prevede solo l'esame per titoli. A me pare più serio prevedere invece un esame vero e proprio, quindi scritto ed orale, e sopprimerei pertanto

l'aggiunta: « consistente in un colloquio sui titoli stessi », in modo che si stabilisca che le borse sono assegnate per concorso, per titoli e per esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. A parte il fatto che il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato, resta il dubbio sull'opportunità della modifica che lei propone, onorevole Valitutti. Nella sostanza si tratta di laureati che hanno sostenuto tutti gli esami di laurea e che presentano il titolo di laurea e la votazione riportata. Ora quali esami dovrebbero sostenere? Gli stessi che hanno sostenuto all'Università? È giusto che si discuta invece sul titolo di laurea.

VALITUTTI. Signor Presidente, lei mi insegna che gli esami per diventare assistenti ordinari comprendono un tema scritto o una prova di laboratorio, quindi una sperimentazione delle capacità del candidato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La VI Commissione del Senato ha introdotto la modifica per evitare che fossero presentate tesi non attribuibili al candidato e per poter appurare che quest'ultimo sia all'altezza del titolo presentato. Non si è inteso di richiedere altri titoli di esame, perché, trattandosi di concorsi per borse di studio, restava vago il campo dei temi proponibili e si sarebbe prestato ad abusi troppo gravi.

VALITUTTI. Quando si espletano concorsi per borse di studio per i ragazzi delle scuole medie superiori li sottoponiamo a prove scritte mentre ora ci spaventiamo a sottoporvi dei giovani laureati?

Per una ragione di coscienza, devo insistere sull'emendamento e chiedere che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti.

(Non è approvato).

Sempre dall'onorevole Valitutti è proposto un emendamento inteso a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 20, aggiunto dalla VI Commissione del Senato.

VALITUTTI. Circa l'ultimo comma dell'articolo 21, modificato dal Senato, ne propongo la soppressione. Ritengo infatti tale comma aggiuntivo lesivo dell'onorabilità di questi borsisti ed in contraddizione con lo spirito dell'istituto, che è la borsa di addestramento, che si conferisce ai giovani più capaci.



Inoltre il limite di età è spostato e non è molto prossimo a quello in cui, normalmente, si conseguono i titoli di studio. A mio avviso, approvando la modificazione introdotta dalla Commissione del Senato, pronunciamo su questi borsisti implicitamente un giudizio del tutto negativo. Si tratta di giovani che, dall'aver potuto fruire di queste borse per l'approfondimento dei loro studi, dovrebbero, semmai, trarre incitamento ad accelerare il loro cammino nella vita e nella professione.

La norma che prevede il conferimento delle borse stabilisce al massimo la ripetizione per il biennio e trovo che questa sia una norma illogica.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto disposto riproduce una norma già esistente per gli assistenti volontari. Poiché questi borsisti sono in sostanza eredi degli assistenti volontari, si è ritenuto che tale norma di facilitazione dovesse essere conservata, come un ulteriore incentivo per i giovani a tentare la carriera universitaria senza preoccuparsi che ciò li potesse danneggiare ai fini di successivi concorsi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che nella maggior parte dei casi la norma non avrà alcun valore, in quanto, trattandosi di giovani, non ve ne sarà alcun bisogno.

VALITUTTI. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20, corrispondente all'articolo 21 della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

#### ART. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 20 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 22:

#### ART. 22.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 21 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

#### ART. 22.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

«Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, agli assistenti volontari rimasti transitoriamente in servizio a norma del precedente articolo 21.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con lo Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:

a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;

b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;

c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina di cui alla presente legge ».

La VI Commissione permanente del Senato ha modificato nel seguente corrispondente articolo 23:

#### ART. 23.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

« Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con lo Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:

a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;

b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;

c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 22, corrispondente all'articolo 23 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

#### ART. 23.

In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi

chi di lettore di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine sottoporrà ai due Governi.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 24:

#### ART. 24.

In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per

ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 23, nel testo corrispondente all'articolo 24 della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

#### ART. 24.

Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato e di lettore anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 25:

#### ART. 25.

Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

VALITUTTI. Sento il dovere di fare una dichiarazione a proposito di questo articolo. Innanzitutto dichiaro che sono favorevole alla norma e ritengo che la restrizione ai professori aggregati non sia logica. Ritengo che l'immissione di cittadini stranieri all'insegnamento universitario si giustifichi soprattutto per le cime altissime, ma non per le alture minori.

Nel 1800, gli ordinamenti scolastici dei vari paesi giustificarono l'introduzione di questo principio per l'esigenza dell'alta ricerca scientifica.

Devo, comunque, far presente, alla Commissione una mia perplessità, derivante dal timore che il testo costituzionale ci precluda questa possibilità, e, precisamente, mi riferisco al disposto dell'articolo 51.

**PRESIDENTE, Relatore.** L'articolo 51, per memoria degli onorevoli colleghi, afferma testualmente:

« Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

**VALITUTTI.** Al primo comma di quell'articolo si stabilisce che agli uffici pubblici possono accedere solamente i cittadini italiani; al secondo comma si aggiunge però che la legge può parificare ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Esprimo comunque una semplice perplessità.

**PRESIDENTE, Relatore.** Devo far presente al collega Valitutti che con l'emendamento della VI Commissione del Senato si riduce notevolmente la sfera d'applicazione; non si tratta comunque di un grave problema, dato che lo stesso può essere risolto interpretando esattamente la nostra Costituzione.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 24, corrispondente all'articolo 25 del testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 25 nella seguente formulazione:

#### ART. 25.

Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe

di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 26:

#### ART. 26.

Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 25, corrispondente all'articolo 26 del testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 26, 27, 28 e 29, corrispondenti agli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo della Commissione del Senato, non sono stati modificati.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 30, nel seguente testo:

#### ART. 30.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici,

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1967

iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . .	L.	3.385	milioni
per il 1967 . . . . .	»	9.675	»
per il 1968 . . . . .	»	16.247,5	»
per il 1969 . . . . .	»	23.492,5	»
per il 1970 . . . . .	»	29.875	» ».

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . .	L.	1.500	milioni
per il 1967 . . . . .	»	2.000	»
per il 1968 . . . . .	»	2.477,5	»
per il 1969 . . . . .	»	2.842,5	»
per il 1970 . . . . .	»	3.200	» ».

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1967 . . . . .	L.	1.000	milioni
per il 1968 . . . . .	»	1.200	»
per il 1969 . . . . .	»	1.290	»
per il 1970 . . . . .	»	1.450	» ».

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 31:

## ART. 31.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua e di lingua e letteratura stra-

nera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . .	L.	3.385	milioni
per il 1967 . . . . .	»	9.675	»
per il 1968 . . . . .	»	16.247,5	»
per il 1969 . . . . .	»	23.492,5	»
per il 1970 . . . . .	»	29.875	» ».

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . . . .	L.	1.500	milioni
per il 1967 . . . . .	»	2.000	»
per il 1968 . . . . .	»	2.477,5	»
per il 1969 . . . . .	»	2.842,5	»
per il 1970 . . . . .	»	3.200	» ».

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1967 . . . . .	L.	1.000	milioni
per il 1968 . . . . .	»	1.200	»
per il 1969 . . . . .	»	1.290	»
per il 1970 . . . . .	»	1.450	» ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 30, corrispondente all'articolo 31 del testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1967

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 31, nel seguente testo:

## ART. 31.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 30 della presente legge.

Il Ministro del lavoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La VI Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente corrispondente articolo 32:

## ART. 32.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 31 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 31, corrispondente all'articolo 32 del testo della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 32, corrispondente all'articolo 33 della Commissione del Senato, non è stato modificato.

La VIII Commissione aveva approvato il titolo del disegno di legge nella seguente formulazione:

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari ».

Pongo in votazione il titolo nella formulazione della Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Finocchiaro, Moro Dino, Achilli e Valitutti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in riferimento a quanto disposto col secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3420-B, concernente il raddoppiamento delle cattedre di ruolo

invita il Governo

a rendere noto l'elenco delle cattedre che nelle Università siano suscettibili di raddoppiamento con l'indicazione del numero degli studenti per singola cattedra ».

FINOCCHIARO. Faccio presente che noi chiediamo dei dati che dovrebbero già essere in possesso del Ministero; desideriamo solo che questi dati vengano resi pubblici.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Devo dire che un simile elenco non è in possesso del Ministero; e devo inoltre precisare che sarebbe molto difficile compilarlo, dato che il numero degli studenti varia di anno in anno, molti di essi cambiando Università e Facoltà. Non posso impegnarmi a pubblicare un elenco ufficiale dei dati richiesti, perché mi esporrei a sicure smentite; sarebbe del resto necessario un vero e proprio censimento.

Devo fare presente al collega Finocchiaro che per il raddoppiamento delle cattedre si terrà conto di un numero indicativo di studenti, non certo di un numero esatto.

FINOCCHIARO. Dopo le precisazioni del Ministro, dichiaro di modificare il dispositivo dell'ordine del giorno nel seguente:

« La Camera

invita il Governo

a rendere noto l'elenco delle cattedre di materie obbligatorie che nelle Università siano suscettibili di raddoppiamento purché il numero degli studenti superi le 250 unità ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Accolgo l'ordine del giorno in questa sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del piano Finocchiaro ed altri testé riformulato.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Finocchiaro, Achilli, Moro Dino e Valitutti hanno presentato un secondo ordine del giorno che recita:

« La Camera,

in riferimento a quanto dispone la legge 27 luglio 1949, n. 449,

invita il Governo a mettere a concorso tutte le cattedre scoperte da oltre un biennio».

FINOCCHIARO. Devo precisare che noi ci riferiamo naturalmente a tutte le cattedre per le quali è previsto il posto di ruolo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ricordo che il Ministro non può bandire il concorso se il Consiglio superiore ha espresso parere contrario; può invece non bandirlo anche se il Consiglio ha espresso parere favorevole.

Dichiaro, con questa precisazione, di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il citato ordine del giorno Finocchiaro ed altri.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sul disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti

di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari ». (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3420-B):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	4

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Bertè, Borghi, Buzzi, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Moro Dino, Racchetti, Romanato, Rosati, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

*Sono in congedo:*

Rampa e Reale Giuseppe.

**La seduta termina alle 19,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO